

OGGETTO: ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Il/La sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____ nato/a

a _____ (Prov.) _____ il ____/____/____

Residente a _____ (Prov.) _____

Via/P.za _____ n. _____

Tel/cell _____

mail _____ PEC _____

in qualità di obbligato in solido trasgressore in riferimento a:

- 1) verbale n° _____ del _____
- 2) verbale n° _____ del _____
- 3) ordinanza di ingiunzione n° _____ del _____ notificata in data _____

a causa della situazione di obiettiva difficoltà economica in cui il sottoscritto dichiara di versare

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 202 bis del C.d.s. e dell'art. 26 della legge 689/81 di potere ottenere la rateizzazione della somma di

€ _____, inerente il suddetto verbale/ingiunzione in numero _____ rate mensili di importo pari a

€ _____ ciascuna, scadenti mensilmente alla data del _____.

Consapevole che in caso di dichiarazione mendaci incorrerà nelle sanzioni previste dall'art. 483 del CP salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato dichiara:

_ che il minimo edittale della sanzione prevista per il citato verbale è superiore ai 200 Euro.

_ che non sono trascorsi oltre 30 gg. dalla contestazione/notifica del citato verbale

_ che versa in condizioni economiche disagiate in quanto è titolare di un reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro elevato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente come da dichiarazione allegata e sottoscritta

_ che i soggetti conviventi sono di seguito elencati:

coniuge altri familiari

_ che con la presentazione dell'istanza l'interessato e' consapevole che e' tenuto comunque al pagamento **delle spese di procedimento e di notifica** anche in caso di rigetto della stessa.

Con la sottoscrizione in calce alla presente istanza, consapevole delle responsabilità amministrative, civili e penali che così assume, l'interessato dichiara altresì di essere edotto e di essere a conoscenza di quanto segue:

1) l'istanza con cui e' richiesta la rateizzazione ex art. 202bis C.d.S. deve essere presentata **entro trenta giorni** dalla data di contestazione o di notificazione della violazione

2) la presentazione dell'istanza implica **la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 C.d.S. e di ricorso al Giudice di pace di cui all'articolo 204bis C.d.S.**

3) la presentazione dell'istanza determina l'interruzione provvisoria e transitoria dei termini temporali stabiliti dalla legge per il pagamento ridotto ex art. 202 C.d.S.

4) la legge prevede il termine temporale di **90 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza all'Autorità competente per adottare il provvedimento formale con cui si accoglie o respinge la richiesta di rateizzazione; decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta (cd. "silenzio-rigetto")

5) il provvedimento formale con cui si accoglie o respinge la richiesta di rateizzazione e' notificato con le modalità di cui all'art. 201 C.d.S.

6) con le stesse modalità di cui all'art. 201 C.d.S. si procede alla notificazione della comunicazione riferita al cd. "silenziorigetto" dell'istanza e agli effetti che ne derivano

7) **nel caso in cui sia accolta l'istanza di rateizzazione** sulla base delle condizioni economiche e dell'entità della somma da pagare a) ciascuna rata non potrà essere inferiore a euro 100 b) la rateizzazione del pagamento sarà ripartita fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000 c) sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni d) con la prima rata a discrezione del comando saranno riscosse anche le spese di notificazione del provvedimento e quelle di procedimento e) il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla

verifica del pagamento di ciascuna rata; in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 C.d.S.

8) **nel caso in cui sia respinta l'istanza di rateizzazione**, o in caso di rigetto dell'istanza che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta stabilito dall'art. 202 C.d.S. deve avvenire entro i termini temporali stabiliti dalla stessa norma (60 giorni dalla contestazione diretta o dalla notifica del verbale) esclusi i giorni di interruzione provvisoria e temporanea del procedimento che decorrono dalla data di presentazione dell'istanza fino alla notificazione del relativo provvedimento di rigetto dell'istanza, ovvero dalla notificazione della comunicazione relativa al cd. "silenzio-rigetto", e comunque non oltre il termine perentorio e tassativo di 30 giorni dalla predetta data di notifica; diversamente si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 C.d.S.

9) **in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni** non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è **punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale**, salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 21, L. 241/1990)

11) la non corretta o parziale compilazione della modulistica e/o la mancanza della documentazione prescritta motiva e comporta sempre il rigetto dell'istanza.

12) L'istanza di rateizzazione comunque presentata da soggetto che non ne ha titolo e' irricevibile e non produrrà alcun effetto previsto ex art. 202bis C.d.S.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D. L.vo n.196/2003 si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione della rateazione di cui all'articolo 202bis C.d.S. Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dal citato articolo 202bis C.d.S. Nel caso in cui le informazioni e le attestazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'Amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne' saranno diffusi a terzi, se non per le finalità dirette alla istruzione, gestione e conclusione del procedimento in trattazione. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003.

La sottoscrizione autorizza il trattamento dei dati personali con le finalità sopra esposte.

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, l'interessato sottoscrive questa istanza in presenza dell'incaricato addetto che, nella qualità del pubblico ufficiale giusto il disposto dell'art. 357 del codice penale, attesta di aver contezza dell'identità del soggetto dichiarante.

Qualora l'istanza di rateazione delle sanzioni C.d.S. sia spedita per posta, con lettera AR, ovvero trasmessa con fax, e così ricevuta dall'Ufficio competente, si adotta in questi casi la procedura di autentica della firma in calce al documento (dichiarazione, autocertificazione) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, artt. 38-47, allegando fotocopia fronte/retro del documento in corso di validità che comprovi l'identità del dichiarante.

Data e luogo _____

Firma del richiedente _____

Allegati:

- documento d'identità